

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2848 Anno 2017

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 12/12/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PIANTADOSI LAURA N. IL 17/05/1973

avverso la sentenza n. 4330/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Fatto e diritto

M. P. S.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di ~~L'Aquila~~ ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Laura Piantadosi, avendola ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 16, 49, 220 e 237 l. fall., per avere, nella qualità di liquidatore della società cooperativa Social, omesso di mettere a disposizione del liquidatore, nonostante la formale richiesta, la documentazione sociale, i libri e le scritture contabili.

Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta: a) violazione di legge per assenza di motivazione; b) violazione di legge e vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare gli elementi sottoposti dalla difesa e la circostanza che la documentazione era stata consegnata alla Guardia di Finanza; c) violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione ai tempi occorrenti per la predisposizione della documentazione.

Le doglianze sono nel loro complesso generiche, dal momento che, una volta accertato che l'imputata era stata portata a conoscenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa - e, sul punto, che aveva rappresentato il principale terreno di confronto nel giudizio di merito, non si registrano contestazioni -, v'è solo da prendere atto che il termine fissato dall'art. 16, comma primo, n. 3, l. fall. è rimasto inosservato (a nulla rilevando la successiva consegna dei documenti alla Guardia di Finanza) e che non si trattava di predisporre documenti, ma di consegnare la documentazione che obbligatoriamente doveva essere stata predisposta sino a quel momento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 12 dicembre 2016